

Avviso pubblico per progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – PNRR M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi - Linea B. Convenzione tra i Comuni di Ucria, Raccuja e Floresta per l’attuazione del Progetto "Le origini del filo d'oro: ripensare la storia per coltivare il futuro".

Nell’ambito dell’Avviso di cui all’oggetto, i seguenti Comuni:

1. Comune di Ucria con sede in _____ codice fiscale _____, email _____ PEC _____ Tel _____ rappresentato da _____ in qualità di _____, nato a _____ il ____ / ____ / ____, residente a _____ in _____ n ____, Codice Fiscale _____ Documento _____ n° _____;
2. Comune di Raccuja con sede in _____ codice fiscale _____, email _____ PEC _____ Tel _____ rappresentato da _____ in qualità di _____, nato a _____ il ____ / ____ / ____, residente a _____ in _____ n ____, Codice Fiscale _____ Documento _____ n° _____;
3. Comune di Floresta con sede in _____ codice fiscale _____, email _____ PEC _____ Tel _____ rappresentato da _____ in qualità di _____, nato a _____ il ____ / ____ / ____, residente a _____ in _____ n ____, Codice Fiscale _____ Documento _____ n° _____;

Che intervengono nel presente atto in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, giusti i poteri loro riconosciuti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti.

PREMESSO CHE:

- nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero della Cultura ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

- l’Avviso pubblico per progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – PNRR M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi – Linea B persegue la seguente finalità: sostenere i Comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti;

- i beneficiari del finanziamento della linea di intervento B sono i Comuni, i quali possono partecipare singolarmente o in forma associata, nelle modalità individuate dal D.lgs. n. 267/2000 “TUEL – Testo unico degli enti locali”, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni della Giunta comunale di Ucria n. 19 del 18/02/2022, della Giunta comunale di Raccuja n. 12 del 18/02/2022 e della Giunta comunale di Floresta n. 22 del 22/02/2022 i Comuni di Ucria, Raccuja e Floresta, hanno deciso di costituire un’aggregazione tra Comuni ai fini della presentazione, realizzazione e gestione degli investimenti di cui all’Avviso Pubblico in oggetto;

- sulla base delle richiamate deliberazioni i Comuni di Ucria, Floresta e Raccuja hanno presentato il "Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" dal titolo "Le origini del filo d'oro: ripensare la storia per coltivare il futuro", ammesso a finanziamento con Decreto SG n. 453 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura, con assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, per un importo di Euro 2.559.009,80.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate e costituite,

SI CONVIENE E STIPULA

Quanto segue:

Art. 1 – Premesse

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente atto, si intende per:

- a) Comune Capofila: il Comune che ha presentato l'istanza mediante la domanda di finanziamento e i relativi allegati. Al Capofila compete il ruolo di rappresentanza nei confronti del Ministero della Cultura e la funzione di coordinamento delle attività di progetto. Sono, altresì, demandati al Comune Capofila tutti gli adempimenti in capo all'Ente proponente previsti dall'Avviso;
- b) Comuni Aderenti/Aggregati/Sottoscrittori: i Comuni partecipanti al Progetto e aderenti alla presente Convenzione;

Art. 3 - Oggetto

- 1) La presente Convenzione ha per oggetto la costituzione dell'aggregazione tra i Comuni di Ucria, Raccuja, e Floresta, come previsto dall'art. 4, comma 1, dell'Avviso di cui all'oggetto e ai sensi e per le finalità di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- 2) La presente convenzione definisce i rapporti economici e giuridici tra i Comuni dell'aggregazione al fine di individuare gli oneri e le responsabilità reciproche in relazione alle attività da svolgersi e che saranno attribuiti secondo criteri di pari dignità e proporzionalità, tenendo conto dei contenuti progettuali.

Art. 4 - Attribuzioni e responsabilità dei Comuni Aderenti/Aggregati/Sottoscrittori

- 1) I Comuni aderenti alla presente Convenzione designano il Comune di **Ucria** quale Comune Capofila dell'aggregazione, dandogli mandato a provvedere a tutti gli adempimenti e gli atti gestionali connessi alla realizzazione e attuazione del "Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale", nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità esecutive di svolgimento e condizioni economiche convenute dalle parti aderenti o disposte dal Ministero della Cultura;
- 2) Ciascun Comune sottoscrittore si impegna a collaborare fattivamente con il Comune Capofila al fine di realizzare in modo coordinato e sistemico il "Progetto" sulla base delle disposizioni nello stesso contenute;
- 3) Ciascun Comune garantisce la propria disponibilità mediante i propri rispettivi uffici sia nella fase di elaborazione che nella fase attuativa del progetto;

- 4) Ciascun Comune è, inoltre, responsabile della realizzazione dei singoli interventi previsti dal Progetto che interessano beni di cui è esclusivo titolare o che riguardano attività limitate all'ambito locale, e dovrà conformarsi ai tempi, alle modalità e alle condizioni indicate nel Progetto e nei successivi atti di attuazione adottati sulla base di intesa tra i Comuni aderenti o su indicazione del Ministero della Cultura.

Art. 5 - Attribuzioni e responsabilità del Comune Capofila

- 1) Il Comune di **Ucria**, in qualità di Comune Capofila, è responsabile della realizzazione complessiva del “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” e si impegna a svolgere tale ruolo con la massima diligenza, atta a raggiungere gli scopi progettuali e a garantire l'armonia nei rapporti tra gli Enti partecipanti. A tal fine, il Comune di Ucria provvede:
- a) alla stipula degli atti con il Ministero della Cultura;
 - b) alla gestione delle risorse finanziarie derivanti dall'eventuale finanziamento;
 - c) alla verifica della correttezza e della puntualità di esecuzione delle attività poste sotto la responsabilità degli Enti partecipanti, per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
- 2) Il Comune di **Ucria**, in qualità di Ente Capofila, si impegna inoltre a:
- d) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero della Cultura le eventuali modifiche al Progetto e ai singoli interventi e progetti ivi previsti;
 - e) coordinare la realizzazione del “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificati nel piano finanziario del progetto;
 - f) svolgere le attività di monitoraggio in collaborazione tra le parti;
 - g) gestire i rapporti con i Partners ai quali è affidata la co-progettazione ed eventuale co-gestione del progetto, nonché l'impiego del personale, delle dotazioni strumentali e tecnologiche necessarie per la corretta implementazione delle attività;
 - h) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e relativi interventi e progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 6 – Referenti tecnici ed istituzionali

I Comuni Sottoscrittori convengono di istituire un Ufficio Comune, i cui membri saranno individuati dai rispettivi Rappresentanti legali pro tempore, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di realizzazione dei singoli interventi previsti dal Progetto “Le origini del filo d'oro: ripensare la storia per coltivare il futuro”.

I Comuni Sottoscrittori convengono, altresì, di individuare, in ragione della complessità del Progetto e del numero e delle peculiarità dei singoli interventi nel medesimo previsti, un ufficio di supporto all'attività del Responsabile unico del procedimento, per l'intera procedura, costituita da un membro per ciascun Comune partecipante, individuato secondo le modalità e i termini di cui alla normativa vigente.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di nominare per ogni singolo intervento inserito nel Progetto, un Responsabile unico del Procedimento, ove ciò sia consentito sulla base della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero della Cultura in materia.

Art. 7 - Aspetti finanziari

- 1) Ciascun Comune partecipante alla convenzione prende atto che la ripartizione della spesa progettuale in spesa condivisa avverrà ad opera del Comune Capofila sulla base delle indicazioni contenute nel progetto;
- 2) S'intende per spesa condivisa quella amministrata ed impegnata direttamente dal Comune Capofila, così come previsto dal piano finanziario del Progetto;
- 3) La spesa progettuale è definita nel quadro economico del progetto.
- 4) Il finanziamento, in base all'art 3 comma 3 dell'Avviso di cui all'oggetto, è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili, in caso di approvazione da parte del Ministero della Cultura;
- 5) I Comuni Aderenti autorizzano, sin da ora, il Comune Capofila a riscuotere dal Ministero della Cultura il finanziamento stanziato;
- 6) I sottoscrittori della presente convenzione convengono che le entrate derivanti dal finanziamento istituzionale siano gestite dal Comune Capofila;
- 7) Per la partecipazione al progetto i Comuni aderenti non avranno alcun costo economico diretto;
- 8) A tal fine, il Comune Capofila si impegna a:
 - a) comunicare periodicamente a tutti gli Enti partecipanti lo stato di avanzamento del Progetto;
 - b) provvedere ai pagamenti in base ai rendiconti e agli stati di avanzamento, in concomitanza con l'introito del relativo finanziamento statale.
- 9) Ciascun Ente aderente autorizza il Comune Capofila, che ne prende atto, ad avviare e concludere ogni contratto e trattativa relativi al punto precedente.
- 10) I Comuni Sottoscrittori si riservano la facoltà di affidare a esperti esterni agli enti le fasi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi progettuali. In tal caso le relative spese anticipate dal capofila andranno ripartite in parti uguali.

Art. 9 – Sede

L'aggregazione costituita con la presente Convenzione ha sede legale presso la sede del Comune Capofila, ossia presso il Comune di **Ucria**.

Art . 10 – Durata

La presente Convenzione avrà validità pari alla durata del Progetto “Le origini del filo d'oro: ripensare la storia per coltivare il futuro”, decorrente dalla data di avvio formale delle attività progettuali.

Il Progetto, in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, dovrà essere interamente realizzato e completato entro il termine perentorio del 30 giugno 2026, in base a quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso di cui all'oggetto e in coerenza con le tempistiche previste dal PNRR.

Art. 11 - Esclusione di responsabilità

Il Comune Capofila e tutti i Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a non assumere oneri oltre l'importo massimo definito per la realizzazione del Progetto. Qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi da un partecipante oltre i limiti suddetti farà carico solo all'Ente stesso.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle direttive del Ministero della Cultura, all'Avviso pubblico per progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – PNRR M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi - Linea B e alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art.15 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune Capofila per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Letto, compreso e sottoscritto

Per il Comune di _____, _____

Per il Comune di _____, _____

Per il Comune di _____, _____